

REGOLAMENTO (CEE) N. 607/77 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 1977

relativo alle comunicazioni degli Stati membri alla Commissione dei titoli d'importazione rilasciati nel settore vitivinicolo e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2866/73 e modifica del regolamento (CEE) n. 1614/76

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 816/70 del Consiglio, del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2842/76⁽²⁾, in particolare l'articolo 35,

considerando che, in conformità dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2866/73 della Commissione, del 19 ottobre 1973, relativo alle comunicazioni degli Stati membri alla Commissione dei titoli d'importazione rilasciati nel settore vitivinicolo⁽³⁾, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione, con una periodicità di quindici giorni, i titoli d'importazione rilasciati; che l'esperienza ha dimostrato che non è necessario comunicare i titoli d'importazione ogni quindici giorni; che, inoltre, tale disposizione comporta complesse procedure amministrative che vanno semplificate; che è pertanto opportuno prolungare ad un mese la periodicità delle comunicazioni in causa;

considerando tuttavia che, per garantire la corretta gestione del mercato vitivinicolo, è necessario che la Commissione venga immediatamente informata dagli Stati membri ogniqualvolta i quantitativi per i quali vengono chiesti titoli d'importazione siano tali da far temere perturbazioni del mercato;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1160/76 del Consiglio, del 17 maggio 1976, che modifica il regolamento (CEE) n. 816/70⁽⁴⁾, ha esteso l'obbligo dei titoli d'importazione ai mosti di uve concentrati; che occorre quindi inserire nell'allegato una colonna riservata a tale prodotto;

considerando che tali modifiche rendono necessario sostituire il regolamento (CEE) n. 2866/73 con un nuovo regolamento e modificare conseguentemente il regolamento (CEE) n. 1614/76 della Commissione, del 2 luglio 1976, che stabilisce norme particolari per l'importazione dei vini destinati all'alcolizzazione, originari dell'Algeria⁽⁵⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Prima del giorno 15 di ogni mese, gli Stati membri comunicano alla Commissione, in conformità dell'allegato, i quantitativi di prodotti per i quali titoli d'importazione sono stati rilasciati durante il mese di calendario precedente. Tuttavia, se i quantitativi per i quali vengono chiesti titoli d'importazione in uno Stato membro sono tali da far temere perturbazioni del mercato, lo Stato membro interessato ne informa immediatamente la Commissione, comunicandole i quantitativi in causa secondo il tipo di prodotto.

Articolo 2

L'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1614/76 è modificato come segue:

- 3. I quantitativi di vino per i quali vengono rilasciati titoli d'importazione in conformità del paragrafo 1 sono comunicati alla Commissione nella colonna 10 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 607/77 della Commissione, del 23 marzo 1977, relativo alle comunicazioni degli Stati membri alla Commissione e dei titoli d'importazione rilasciati nel settore vitivinicolo e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2866/73 e modifica del regolamento (CEE) n. 1614/76. •

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 2866/73 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1977.

⁽¹⁾ GU n. L 99 del 5. 5. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 327 del 26. 11. 1976, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 295 del 23. 10. 1973, pag. 14.

⁽⁴⁾ GU n. L 135 del 24. 5. 1976, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 178 del 3. 7. 1976, pag. 37.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

ALLEGATO

STATO MEMBRO:

APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 607/77

Quantitativi di prodotti per i quali i certificati d'importazione sono stati rilasciati

Periodo dal al

Codice	Paese di provenienza	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	Totale hl
036	Svizzera											
038	Austria											
040	Portogallo											
042	Spagna											
046	Malta											
048	Iugoslavia											
050	Grecia											
052	Turchia											
056	URSS											
064	Ungheria											
066	Romania											
068	Bulgaria											
204	Marocco											
208	Algeria											
212	Tunisia											
390	Repubblica Sudafricana											
400	Stati Uniti d'America											
512	Cile											
528	Argentina											
600	Cipro											
624	Israele											
800	Australia											
	Altri paesi											
	Insieme paesi terzi hl											

Questa tabella riprende le voci seguenti:

colonna 1: vini spumanti,

colonna 2: vini rossi e rosati,

colonna 3: vini bianchi diversi da quelli indicati al punto 4,

colonna 4: vini bianchi presentati all'importazione sotto il nome dei vitigni Riesling o Sylvaner,

colonna 5: vini liquorosi e denominazione d'origine: Porto, Madera, Xeres, Tokay, Moscatello di Setubal,

colonna 6: vini liquorosi diversi da quelli indicati al punto 5,

colonna 7: vini alcolizzati,

colonna 8: succhi d'uva (compresi i mosti d'uva),

colonna 9: succhi d'uva concentrati (compresi i mosti di uve concentrati),

colonna 10: altri prodotti da precisare con nota.